

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI INERENTI L'UFFICIO TECNICO.

L'anno duemilacinque, il giorno ventinove del mese di settembre, presso la sede del Comune di Castelnuovo di Garfagnana, sono intervenuti i Sigg.:

1), nato a il, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di sindaco del Comune di Castelnuovo di Garfagnana, in esecuzione della deliberazione del C.C. n. 29 del 27.09.2005, immediatamente eseguibile;

2), nato a il, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di sindaco del Comune di Pieve Fosciana, in esecuzione della deliberazione del C.C. n. 33 del 29.09.2005, immediatamente eseguibile;

della deliberazione del C.C. n. 54 del 26.10.2004, immediatamente eseguibile;

PREMESSO

che i Comuni di Castelnuovo di Garfagnana, Fosciandora, Gallicano, Molazzana, Pieve Fosciana, Careggione e Vergemoli, con l'intento di organizzare e gestire forme associative e di cooperazione, ai sensi dell'art.30 del T.U. Enti Locali e con l'obiettivo di promuovere politiche territoriali omogenee volte a realizzare, attraverso la strategia associativa, una maggiore crescita culturale, turistica ed economica, hanno stabilito di costituire, ai sensi e per gli effetti dell'art.4, comma 1, della L.R.T. 16.8.2001, n.40 e dell'art.1, comma 1, della deliberazione della G.R.T. 26.4.2002, n.422, l'ambito territoriale ottimale per la gestione associata di servizi e funzioni comunali;

che con deliberazione del Consiglio regionale 17.12.2003, n.225, è stato approvato, a norma dell'art.5 della legge regionale n.40/2001 già richiamata, il programma di riordino territoriale, contenente , tra l'altro, gli obiettivi del riordino territoriale, le condizioni ed i requisiti per l'incentivazione delle gestioni associate e l'individuazione dei livelli per ottimali;

considerato che i Comuni di Castelnuovo di Garfagnana, Careggione, Fosciandora, Gallicano, Molazzana, Pieve Fosciana e Vergemoli, costituiscono, in base all'allegato B) della citata deliberazione del Consiglio regionale, l'ambito territoriale ottimale denominato "Garfagnana sud";

che con deliberazione della Giunta regionale n.238 del 22.3.2004 sono stati individuati, tra l'altro, i procedimenti amministrativi, le attività ed i servizi che devono essere oggetto della gestione associata;

che con deliberazione della Giunta regionale n.273 del 22.3.2004 sono state definite le modalità di attuazione del programma di riordino territoriale.

Che i comuni di Castelnuovo di Garfagnana e Pieve Fosciana, appartenenti all'ambito territoriale ottimale "Garfagnana sud" hanno stabilito, anche in riferimento a quanto disposto dall'art.12 del programma di riordino territoriale, di costituire ulteriori forme di gestione associata rispetto a quelle già costituite a livello di ambito territoriale ottimale;

che, per quanto sopra, tra i Comuni stessi è stata costituita, tra l'altro, in virtù delle convenzioni già approvate e sottoscritte e come sotto riportate, la gestione associata per le seguenti funzioni e servizi comunali:

- gestione associata del vincolo idrogeologico (convenzione sottoscritta in data 11.6.2004);
- gestione associata delle funzioni inerenti la valutazione di impatto ambientale (convenzione sottoscritta in data 11.6.2004);
- gestione associata dell'ufficio espropri – livello avanzato di integrazione (convenzione sottoscritta in data 11.6.2004);
- gestione associata dello sportello unico per l'edilizia (convenzione sottoscritta in data 11.6.2004 e relativo atto aggiuntivo in data 28.10.2004);
- gestione associata delle funzioni inerenti l'urbanistica: gestione dei piani regolatori generali, delle relative varianti e dei piani urbanistici; gestione dei piani urbanistici attuativi di iniziativa pubblica e/o privata; gestione del regolamento edilizio (convenzione sottoscritta in data 11.6.2004); gestione associata dei beni patrimoniali e demaniali, dei servizi al territorio, delle strade comunali e verde pubblico, degli edifici destinati a sede di uffici pubblici e a pubblico servizio, dei servizi necroscopici e cimiteriali (convenzione sottoscritta in data 11.6.2004); gestione associata dei lavori pubblici (convenzione sottoscritta in data 11.6.2004 e relativi atti aggiuntivi) ;

Tutto ciò premesso, tra le parti:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1

Oggetto della convenzione

1. La presente convenzione istituisce, in virtù delle convenzioni già approvate e sottoscritte ed individuate nelle premesse, la gestione associata, mediante ufficio unico, delle funzioni di competenza dell'ufficio tecnico comunale.

Art.2

Ambito territoriale

1. L'ambito territoriale della gestione associata viene individuato nel territorio dei comuni firmatari del presente atto, già firmatari delle convenzioni di cui al precedente art.1.

2. Ad insindacabile giudizio dei comuni convenzionati, previo parere della conferenza dei sindaci, i comuni appartenenti ad altri ambiti territoriali ottimali e la Comunità Montana della Garfagnana potranno essere ammessi a partecipare alla gestione associata di tutte o parte delle funzioni attribuite all'ufficio tecnico .

3. Gli enti ammessi a partecipare alla gestione associata, previa approvazione e sottoscrizione delle singole convenzioni richiamate nelle premesse, saranno tenuti a partecipare alle spese di gestione con i medesimi criteri di riparto definiti al successivo art.12, come già stabilito nelle convenzioni medesime.

Art.3

Finalità della convenzione

1. La gestione associata del servizio è finalizzata all'istituzione di un ufficio unico cui sono demandata tutte le funzioni ed i servizi di competenza dell'ufficio tecnico.

Art. 4

Denominazione e sede dell'ufficio comune

1. L'ufficio unico per la gestione associata delle funzioni di competenza dell'ufficio tecnico assume la denominazione di “Ufficio tecnico dei Comuni di Castelnuovo di Garfagnana e di Pieve Fosciana” ed è costituito da tutti gli uffici unici istituiti a seguito della sottoscrizione delle convenzioni in premessa richiamate.

2. La sede dell'ufficio unico è stabilita presso il Comune di Castelnuovo di Garfagnana, al quale viene conferito il ruolo di comune capofila.

Art.5

Funzioni dell'ufficio comune

1. L'ufficio comune ha funzioni organicamente distinte da quelle degli altri uffici e servizi dei comuni convenzionati.
2. L'ufficio comune per l'esercizio della gestione associata disciplinato dalla presente convenzione svolge tutte le funzioni e le attività comuni agli uffici tecnici dei Comuni convenzionati, non più operanti nei singoli comuni ed, in particolare, tutte le funzioni, attività, servizi e procedimenti definiti dalla deliberazione della Giunta regionale della Toscana n.238 del 22.3.2004 per le seguenti gestioni associate:
 - a) gestione associata degli edifici destinati a sede di uffici pubblici e a pubblico servizio (paragrafo 7);
 - b) gestione associata delle strade comunali e verde pubblico (paragrafo 8);
 - c) gestione associata degli appalti di lavori (paragrafo 10);
 - d) gestione associata dei servizi necroscopici e cimiteriali (paragrafo 19);
 - e) gestione associata delle funzioni di competenza dei Comuni relative alla valutazione di impatto ambientale – VIA (paragrafo 22);
 - f) gestione associata dei piani regolatori generali, delle varianti e dei piani strutturali (paragrafo 23);
 - g) gestione associata dei piani urbanistici attuativi (paragrafo 24);
 - h) gestione associata del regolamento edilizio (paragrafo 25);
 - i) gestione associata del vincolo idrogeologico (paragrafo 29);
 - l) gestione associata dell'ufficio espropri – livello avanzato di integrazione (paragrafo 31);
 - m) gestione associata dello sportello unico per l'edilizia (paragrafo 32);
 - n) ogni altra funzione, servizio, attività e procedimento rientranti nelle competenze dell'ufficio tecnico comunale ed attribuiti dalla legge, dagli statuti e dai regolamenti dei Comuni convenzionati ed ogni altra funzione, servizio, attività e procedimento rientranti nelle competenze dell'ufficio tecnico comunale che saranno attribuiti dalla legge, dagli statuti e dai regolamenti dei Comuni convenzionati e che non rientrino nelle competenze di altri enti.

Art.6

Dotazione organica dell'ufficio associato

1. La dotazione organica dell'ufficio associato è determinata dal comune capofila, previo parere della conferenza dei sindaci ed è costituita dall'insieme delle dotazioni organiche degli uffici associati per la gestione delle funzioni e servizi rientranti nell'ambito di attività dell'ufficio tecnico, come meglio distinti dall'art.5 della presente convenzione.
2. Per quanto concerne la disciplina delle dotazioni organiche, del personale, dei rapporti di lavoro, degli incarichi e contratti inerenti la gestione associata si fa espresso rinvio ai criteri, indirizzi, condizioni e modalità stabilite dai singoli atti convenzionali, più volte richiamati, che si intendono qui riportati integralmente.
5. La dotazione organica dell'ufficio comune potrà subire variazioni, sia in termini qualitativi che quantitativi, per effetto di variazioni, anche parziali, delle dotazioni dei singoli uffici associati, previo parere della conferenza dei sindaci.
8. Al fine di definire in dettaglio la struttura complessiva dell'ufficio tecnico comune, il funzionamento e l'organizzazione dell'ufficio dell'ufficio tecnico comune, è facoltà degli enti convenzionati approvare apposito regolamento.

Art.7

Sistema direzionale

1. Il sistema direzionale dell'attività della gestione associata è articolato come segue:

- CONFERENZA DEI SINDACI
- RESPONSABILE DELL'UFFICIO ASSOCIATO

Art.8

Conferenza dei sindaci

1. La conferenza dei sindaci, composta dai sindaci dei comuni aderenti alla presente convenzione, o loro delegati, è convocata dal sindaco del comune capofila.
2. La conferenza dei sindaci esercita le seguenti funzioni:
 - vigila sulla costituzione e sull'attività dell'ufficio associato e sulla gestione delle risorse conferite ai sensi del successivo articolo 13;
 - approva il programma annuale delle attività entro il 31 ottobre e, comunque, in tempo utile per la predisposizione, da parte degli enti convenzionati, dei bilanci preventivi;

- verifica la compatibilità del programma annuale con gli indirizzi stabiliti dai singoli enti associati, quantificando le risorse necessarie;
3. Alle sedute della conferenza dei sindaci possono essere invitati a partecipare i segretari, i dipendenti e i consulenti degli enti interessati.
4. I sindaci dei comuni aderenti approvano nella prima seduta, di comune accordo, le norme per il funzionamento della conferenza dei sindaci.

Art.9

Responsabili dell'ufficio associato

1. Il sindaco del comune capofila, previo parere della conferenza dei sindaci, nomina il responsabile delle funzioni di cui all'articolo 5 lettera n della presente convenzione.
2. I responsabili, oltre al ruolo istituzionale svolto nell'ente di appartenenza, hanno il compito di:
 - recepire le direttive generali emanate dalla conferenza dei sindaci;
 - elaborare i programmi di attività per migliorare il grado di integrazione della presente convenzione;
 - svolgere funzioni di coordinamento e di impulso, finalizzate ad uniformare le tecniche operative ed organizzative dei servizi;
 - relazionale periodicamente sul funzionamento e sullo stato di attuazione dell'esercizio associato delle funzioni;
 - adottare tutti gli atti gestionali inerenti le funzioni di competenza indicate all'art.5 della presente convenzione;
 - svolgere ulteriori funzioni attribuite dalla conferenza dei sindaci.

Art.10

Rapporti tra gli enti convenzionati

1. I rapporti tra l'ufficio associato e gli enti convenzionati dovranno essere improntati ai seguenti criteri, già stabiliti nelle convenzioni più volte richiamate:
 - gli scambi di documentazione dovranno essere effettuati per via telematica;
 - le banche dati cartacee relative alla gestione delle funzioni associate saranno conservate presso i singoli uffici comunali degli enti aderenti e trasmesse, a richiesta, all'ufficio associato;

- i comuni convenzionati dovranno individuare, entro venti giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, un referente per le attività dell'ufficio associato;
- i comuni convenzionati trasferiranno la gestione dei procedimenti oggetto della presente convenzione al comune capofila che ne curerà l'esecuzione, trasmettendo i risultati finali sotto forma di prodotti o servizi;
- presso il comune capofila potranno essere comandate dagli altri enti convenzionati unità di personale, anche a tempo parziale, per tutta la durata della gestione o per parte di essa. Al personale dipendente dai comuni convenzionati verrà corrisposto il rimborso delle spese di viaggio mediante applicazione dell'indennità chilometrica per la distanza tra la sede dell'ufficio associato e la sede del comune di appartenenza, se diversa. Tutti i dipendenti, per le attività riferite alla presente convenzione, dipenderanno funzionalmente dal responsabile dell'ufficio associato.

2. I comuni associati potranno conferire all'ufficio associato beni mobili ed immobili, arredi, attrezzature tecniche ed informatiche da utilizzare per la gestione delle funzioni e dei servizi oggetto della presente convenzione.

3. I beni strumentali concessi in uso dai comuni, ai sensi del precedente comma, rimangono di proprietà dei singoli comuni e, in caso di cessazione del servizio associato o di revoca delle funzioni, ritorneranno nella piena disponibilità dell'ente proprietario.

4. I beni strumentali acquistati dall'ufficio associato, per i quali verrà redatto un inventario separato, sono in comproprietà dei comuni aderenti secondo le quote definite dal successivo art.12. In caso di cessazione del servizio associato o di revoca delle funzioni verrà definita, di comune accordo, la destinazione di tali beni. In caso di mancato accordo, la conferenza dei sindaci procederà a maggioranza.

Art.11

Consultazioni

1. I sindaci dei comuni convenzionati, su iniziativa congiunta o di uno solo di essi, possono in qualsiasi momento chiedere la convocazione della conferenza dei sindaci, al fine di valutare l'andamento del servizio associato, le eventuali proposte per la riorganizzazione dello stesso, le

richieste di nuove adesioni e quanto altro attiene le funzioni e i servizi oggetto della presente convenzione.

Art.12

Riparto delle spese

1. Per il funzionamento dell'ufficio associato, gli enti si impegnano a stanziare annualmente nei propri bilanci di previsione, le somme di propria competenza, tenuto conto delle previsioni di spesa correlate al piano annuale.
2. Ciascun comune aderente è tenuto a corrispondere una quota di compartecipazione alle spese calcolata in base al numero degli abitanti al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Il costo complessivo per il funzionamento dell'ufficio associato, che sarà determinato dal comune capofila, previo parere della conferenza dei sindaci, sarà quantificato in tempo utile per la predisposizione dei bilanci dei singoli enti e potrà essere eventualmente soggetto a conguaglio.
4. Il comune capofila compilerà con cadenza annuale il rendiconto delle spese sostenute che dovrà essere inviato ai comuni convenzionati entro il 15 gennaio dell'anno successivo, al fine del versamento delle somme a conguaglio.
5. Ciascun comune convenzionato dovrà procedere al versamento della quota a proprio carico con le seguenti modalità:
 - 50% entro il 30 giugno;
 - 40% entro il 31 ottobre;
 - 10% entro il 31 gennaio dell'anno successivo.
6. Il comune capofila si impegna ad attivare, anche per conto degli altri enti convenzionati, tutte le possibili forme di finanziamento e di incentivazione della gestione associata.
7. Eventuali contributi ottenuti a tale titolo dovranno, in sede di rendicontazione, essere portati in detrazione.
8. Qualora i contributi di cui al precedente comma 7 risultino essere in eccedenza rispetto alla spesa sostenuta per la gestione associata, tale eccedenza potrà essere destinata, previa determinazione in tal senso da parte della conferenza dei sindaci, al finanziamento di altre forme associate di funzioni e servizi comunali.

Art.12

Durata della convenzione

1. La durata della presente convenzione è fissata in anni cinque, decorrenti dalla relativa sottoscrizione ed è rinnovabile, previo apposito atto adottato dai competenti organi dei comuni convenzionati.
2. Nel caso in cui sia stato stabilito per le convenzioni richiamate nelle premesse, un termine diverso di scadenza, le stesse si intendono automaticamente prorogate sino al termine unico di cui al comma 1 del presente articolo.
2. Ciascun ente ha facoltà di recedere, anche prima della scadenza, con preavviso di almeno sei mesi.
3. In caso di recesso la gestione associata dovrà comunque portare a compimento tutte le eventuali operazioni contabili relative alle partecipazioni del recedente.
4. L'ente che recede rimane obbligato per gli impegni assunti relativamente all'anno in corso, oltre che per le obbligazioni aventi carattere pluriennale o permanente.
5. Il recesso di un comune dalla presente convenzione non fa venire meno la gestione associata del servizio per i restanti comuni.

Art.15

Controversie

1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere relativamente alla presente convenzione sono devolute alla competenza di un collegio arbitrale composto da tre arbitri, di cui uno nominato dal comune o dai comuni che hanno promosso l'azione, uno nominato dalla conferenza dei sindaci e il terzo nominato di comune accordo tra il comune o i comuni che hanno promosso l'azione e la predetta conferenza dei sindaci, ovvero, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Lucca.
2. Gli arbitri di cui al comma 1 giudicheranno in via amichevole, senza formalità, fermo restando il rispetto del principio del contraddittorio e con pronuncia inappellabile.

Art.16

Rinvio

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione, si fa rinvio alle specifiche normative vigenti nella materia oggetto della gestione associata, alle disposizioni del codice civile e alle disposizioni contenute negli atti convenzionali inerenti le singole gestioni associate di riferimento.

2. Eventuali modifiche o deroghe alla presente convenzione potranno essere apportate dai consigli dei comuni convenzionati nelle forme previste per la presente convenzione.

Art.17

Registrazione

1. La presente convenzione, esente dall'imposta di bollo ex D.P.R.26.10.1972, n. 642, è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26.4.1986, n.131.

COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA

COMUNE DI PIEVE FOSCIANA
